

DELIBERA N. 268/24/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MEDIAINFO S.R.L. (GIÀ MIHAIL MOROSANU SRL), PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA
1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON
LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207](#), di attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1972](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), recante il [codice delle comunicazioni elettroniche](#)”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito anche *“Decreto sul commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA) e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 85;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale si evidenzia che *“in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali”* e la lettera h) in cui si afferma che *“la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”*;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica*

26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, l’art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”;*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *“Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;*

VISTO il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l’articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” e successive modifiche e integrazioni;*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (di seguito cd. *“Linee Guida Regolamento Sanzioni”*);

VISTA la delibera n. 288/22/CONS del 27 luglio 2022, recante *“Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società TOP ADS LTD per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) (contestazione n. 4/22/DSDI)”;*

VISTA la delibera n. 37/24/CONS del 6 febbraio 2024, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società Top Ads ltd, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità)*”;

VISTA la segnalazione prevenuta in Autorità in data 2 agosto 2022 (ns. prot. n. 237586) in merito a presunte violazioni dell’art. 9 del Decreto dignità effettuate su varie piattaforme di condivisione di video, tra cui “*YouTube*”, “*Telegram*”, “*Twitch*”, nonché attraverso social network e sul sito www.slotinfo.it c.d. aggregatore da parte del *content creator* noto al pubblico con lo pseudonimo *Mike Slot*;

VISTE, altresì, le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 242415, 242498 del 9 agosto 2022, 245915 del 18 agosto 2022, 246548, 246977 del 23 agosto 2022, 303212 del 21 ottobre 2022, 75984 del 17 marzo 2023, 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate anche attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*TikTok*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 239679 del 02 agosto 2022, 242456, 292416, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. 241726 e 246548 del 22 agosto 2022, prot. n. 253215 del 2 settembre 2022, prot. 303212 del 21 ottobre 2022 e prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*Twitch*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 237586 e 239679 del 2 agosto 2022, nn. 242415, 242416, 242456, 242896e 242898 del 9 agosto, n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246541 del 22 agosto 2022, 250765 del 30 agosto 2022, 303212 del 31/23/CONS 4 21 ottobre 2022, n. 303199 del 21 ottobre 2022, 305079 del 24 ottobre 2022 e n. 65647 dell’8 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso le piattaforme *online* “*Facebook*” e “*Instagram*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*YouTube*”;

VISTA, altresì, la relazione della Guardia di Finanza pervenuta in Autorità in data 20 febbraio 2023 (ns. prot. n. 46310), nella quale si dà conto di presunte violazioni del predetto articolo 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “Twitch” da parte di vari *content creator*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 17 marzo 2023 (ns. prot. n. 75174) in merito a presunte violazioni dell’art. 9 del Decreto dignità, effettuate attraverso varie piattaforme di condivisione di video, tra cui YouTube, da parte del *content creator* “Mike Slot”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e 30 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 sulla piattaforma di condivisione di video “TikTok”;

VISTA la relazione (prot. n. 146439 del 31 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società TikTok Technology Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 9/23/DSDI - proc 25/FDG*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “YouTube”;

VISTA la relazione (prot. n. 0083138 del 24 marzo 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 5/23/DSDI – proc. 21/FDG*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2 e 3 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video "Twitch";

VISTA la relazione (prot. n. 120316 del 5 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Twitch Interactive Germany GmbH per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 6/23/DSDI- proc. 22/FDG*";

VISTO il verbale di accertamento del 9 maggio 2023, a seguito del quale è stata accertata la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video "Instagram";

VISTA la relazione (prot. n. 127279 dell'11 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità) Contestazione n. 7/23/DSDI – proc. 23/FDG*";

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali la scrivente Direzione ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme online "Instagram", "Facebook", "YouTube", "Twitch", "X" e "TikTok", i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità al fine di procedere con l'identificazione degli eventuali ed ulteriori autori degli illeciti previsti dal comma 2; in particolare con le predette note è stato chiesto alla Guardia di Finanza: a) l'identificazione dei soggetti proprietari (e dei relativi recapiti) dei siti *web* segnalati, attraverso i quali vengono diffusi i contenuti in presunta violazione della normativa in oggetto; b) l'identificazione dei soggetti titolari (e dei relativi recapiti) degli account/canali nelle citate piattaforme online e c) ulteriori attività di approfondimento sulle modalità di funzionamento delle citate piattaforme online (e, laddove non siano noti, anche dei riferimenti societari), nonché sui rapporti contrattuali intrattenuti dalle stesse con i suddetti *content creators*.

VISTA la nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024 con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che i canali YouTube “Mike & team Slot” e “Mike Slot IT Show” (<https://www.YouTube.com/c/mikeslot> e https://www.YouTube.com/channel/UCIR_C0xfWolfKG_57uNbHvy3g), l’account Instagram “Slotvltcasino” (<https://www.instagram.com/slotvltcasino/>), gli account Twitch “Mike Slot” (<https://www.twitch.tv/slotsmarko>) e “Vihislots” (<https://www.twitch.tv/vihislots>) e l’account TikTok “Mike_Slot” (https://www.tiktok.com/@mike_slot) risultano essere gestiti dal sig. Mihail Morosanu legale amministratore della società MIHAIL MOROSANU SRL con sede in via San Gaetano n. 23, 36023 Longare (VI), P. Iva 04323530248, PEC mihail.morosanu.srl@pec.it;

VISTO il verbale di accertamento del 28 febbraio 2024, a seguito del quale è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sul sito internet <https://www.slotinfo.it/> nel quale vengono effettuate promozioni di diversi siti di gioco d’azzardo con diretti collegamenti ipertestuali;

VISTO l’atto di contestazione n. 1/24/DSDI, recante “*Contestazione alla società MIHAIL MOROSANU SRL, per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, del 12 marzo 2024 notificato in pari data;

VISTA l’istanza di accesso agli atti presentata in data 28 marzo 2024 (Prot. n. 93758) successivamente integrata in data 29 marzo 2024 (prot. n. 95007), riscontrata in data 4 aprile 2024 (prot. n. 99287);

VISTA la proposta di impegni presentata dalla Società all’Autorità, pervenuta con nota del 12 aprile 2024 prot. n. 105873;

VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità ex articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pervenuta con nota del 22 aprile 2024 prot. n. 113929;

VISTA la memoria trasmessa dalla Società in data 26 aprile 2024 (prot. n. 118317);

VISTO il pagamento in misura ridotta effettuato dalla Società, ex art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, comunicato all’Autorità con nota del 10 maggio 2024 prot. n. 124609;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo dal 2 agosto 2022 al 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video quali “TikTok”, “Youtube”, “Instagram”, “Facebook” e “Twitch”, mediante diversi *account*, per quanto qui d’interesse, riconducibili al *content creator* “Mike Slot”.

Parimenti, in data 20 febbraio 2023 (prot.n. 46310) è pervenuta una relazione dal Nucleo Speciale della Guardia di finanza nella quale si dava conto delle presunte violazioni del predetto art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma “Twitch” da parte di vari *content creator*, tra cui il *content creator* “Mike Slot”.

A valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulle diverse piattaforme di condivisione video sopra richiamate, come risulta dai diversi verbali di chiusura del 14 e 20 marzo 2023, 2 e 3 maggio 2023, 9 maggio 2023, sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti delle suddette piattaforme conclusosi con l’adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione di cui alle delibere nn. 317/23/CONS, 318/23/CONS, 331/23/CONS, 50/24/CONS e 65/24/CONS.

Contestualmente, con note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048), l’Autorità ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare puntualmente i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità, presso le piattaforme *online* “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”.

Con nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che due canali YouTube “Mike & team Slot” e “Mike Slot IT Show” (https://www.YouTube.com/channel/UCIRC0xfWolfKG_57uNbHvy3g), l’*account* Instagram “Slotvltcasino” (<https://www.instagram.com/slotvltcasino/>), due *account* Twitch “Mike Slot” (<https://www.twitch.tv/slotsmarko>) e “Vihislots” (<https://www.twitch.tv/vihislots>) e l’*account* TikTok “Mike_Slot” (https://www.tiktok.com/@mike_slot) risultano essere gestiti dal sig. Mihail Morosanu legale amministratore della società MIHAIL MOROSANU SRL con sede in via San Gaetano n. 23, 36023 Longare (VI), P. Iva. 04323530248.

Successivamente, con verbale di accertamento del 28 febbraio 2024 è stata accertata la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto Dignità sul sito internet <https://www.slotinfo.it/>, la cui titolarità, dagli accertamenti effettuati, è emersa essere collegata alla predetta società, alla luce della presenza di molteplici promozioni di diversi siti di gioco d’azzardo con diretti collegamenti ipertestuali.

Pertanto, in esito alla descritta attività pre-istruttoria è stato adottato in data 12 marzo 2024, l’atto di Contestazione n. 1/24/DSDI – PROC. 38/FDG, notificato nella medesima

data alla società MIHAIL MOROSANU SRL, con sede in via San Gaetano n. 23, 36023 Longare (VI), P. Iva. 04323530248, PEC mihail.morosanu.srl@pec.it, per la presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità mediante sette diverse condotte quale titolare (I.) dell'account "Mike_Slot" https://www.tiktok.com/@mike_slot sulla piattaforma di condivisione di video TikTok, (II. e III.) di due account "Mike Slot" e "Vihislots" <https://www.twitch.tv/slotsmarko> e <https://www.twitch.tv/vihislots> sulla piattaforma di condivisione di video Twitch, (IV. e V.) di 2 canali "Mike & team Slot" e "Mike Slot IT Show" <https://www.YouTube.com/c/mikeslot> e <https://www.YouTube.com/channel/UCIRC0xfWolfKG57uNbHvy3g> sulla piattaforma di condivisione YouTube (VI.) dell'account "Slotvltcasino" <https://www.instagram.com/slotvltcasino/> sulla piattaforma di condivisione di video Instagram, (VII.) del sito internet <https://www.slotinfo.it/> per i contenuti ivi diffusi.

Più precisamente, dall'attività di verifica effettuata attraverso la navigazione dei sopra richiamati servizi di condivisione di video nonché del sito di proprietà della Società in oggetto, è stata rilevata attività di pubblicità, realizzata anche attraverso collegamenti ipertestuali a ulteriori siti *internet*, di giochi con vincite in denaro in violazione del predetto divieto. Si riportano di seguito gli account/canali/ siti internet (con il relativo URL) così identificati:

N	ACCOUNT	URL
1	TikTok "Mike_Slot"	https://www.tiktok.com/@mike_slot
2	Twitch "Mike Slot"	https://www.twitch.tv/slotsmarko
3	Twitch "Vihislots"	https://www.twitch.tv/vihislots ;
4	YouTube "Mike & team Slot"	https://www.YouTube.com/c/mikeslot ;
5	YouTube "Mike Slot IT Show"	https://www.YouTube.com/channel/UCIRC0xfWolfKG57uNbHvy3g

6	Instagram “Slotvltcasin o	https://www.instagram.com/slotvltcasino/
7	sito internet	https://www.slotinfo.it/ .

In particolare, in ciascuno dei 6 canali/account accessibili sulle piattaforme sopra identificate e sul sito internet <https://www.slotinfo.it/>, come emerso dal verbale di accertamento, è stata rilevata la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità mediante la diffusione di molteplici video caricati dal *content creator* Mike Slot aventi ad oggetto la promozione di giochi con vincite in denaro.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla Società

In data 12 aprile 2024 (prot. n. 105873) la società ha presentato una proposta di impegni volti a modificare il proprio account “Instagram <https://www.instagram.com/slotvltcasino/> variando il nome utente ed eliminando ogni eventuale riferimento a Mike Slot nonché a eliminare i collegamenti ipertestuali presenti sul sito https://www.slotinfo.it e a rimuovere dalla lista casinò i ranking (stelle gialle) assegnati”.

Successivamente, in data 26 aprile 2024 (prot. n. 118317) la Società ha presentato le proprie memorie difensive ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento nelle quali si afferma che “l’attività contestata non risulta invero violativa della normativa, non ravvisandosi una promozione del gioco, né tantomeno un incitamento ovvero esaltazione dello stesso, ma esclusivamente un adempimento contrattuale con diversi operatori del gioco legale” di seguito riportate sinteticamente:

2.1 Sulla segnalazione del sig. Pastore e sull’operato della MIHAIL MOROSANU SRL

La società rileva che la segnalazione del 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) era stata presentata all’Autorità da parte di un soggetto che opera come *streamer* e promotore del gioco d’azzardo.

La Società inoltre sottolinea che l’attività dalla stessa svolta consiste nella creazione e pubblicazione di contenuti informativi sul gioco legale e responsabile, nel pieno rispetto della normativa di settore. Detta attività, a detta della Società, si è sostanziata nella divulgazione informativa, oggettiva ed esaustiva delle caratteristiche dei giochi *online*, mediante l’analisi, anche a scopo di intrattenimento, delle offerte proposte dai diversi operatori di gioco titolari di una concessione su giochi a distanza, emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e di tutte le altre autorizzazioni necessarie. La Società ha aggiunto che la suddetta attività è sempre corredata da un’ampia informativa sul gioco responsabile e legale (mostrando anche il logo “18+”) e non è caratterizzata da rimandi diretti ai siti degli operatori di gioco.

La Società, pertanto, sostiene che l'attività dalla stessa svolta deve considerarsi lecita, in quanto svolta in conformità al dettato normativo di cui all'art. 9 del Decreto Dignità e delle relative Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS, essendo qualificabile come un servizio informativo di comparazione rispettoso dei principi di continenza, trasparenza e non ingannevolezza.

2.2 Sull'attività della MIHAIL MOROSANU SRL

La Società nelle proprie memorie descrive l'attività posta in essere tramite i canali social e il proprio sito internet come attività di *“informazione, analisi e fornitura di strategie e trucchi di giochi, nonché sterile comparazione di bonus di concessionari autorizzati in Italia”*. In particolare, la Società dichiara di offrire agli utenti la possibilità di informarsi più accuratamente sulle caratteristiche dei giochi, con l'obiettivo di garantirgli una scelta più consapevole, anche tramite spiegazioni, recensioni e curiosità sui vari casinò *online*.

La Società aggiunge che, oltre all'attività di *streamer* e di *content creator*, è parte di diversi rapporti contrattuali con concessionarie di gioco esercenti in Italia in modo regolare di cui, come si dirà al paragrafo dedicato al valore della sponsorizzazione, fornisce copia e relative fatture di pagamento.

Tali contratti hanno ad oggetto numerose e svariate attività di gestione per conto dei concessionari e, secondo quanto sostenuto dalla Società, alcuni di questi rapporti contrattuali risalirebbero ad un tempo in cui la normativa che interessa il caso di specie non era ancora in vigore.

La Società ha specificato che i suddetti accordi commerciali prevedono attività che esulano dalla sponsorizzazione e pubblicità indicata dall'art. 9 del Decreto Dignità e che possono aver interessato gli utenti, che hanno usufruito dei *link* presenti sul sito *“Slotinfo”*, solo in minima parte.

2.3 Sul sito internet

La Società chiarisce che il sito *“Slotinfo”* ha lo scopo di fornire *“una comunità di streamers”* di casinò regolamentati, che permetta alle persone di condividere e discutere le proprie opinioni sul gioco d'azzardo *online* in modo responsabile. Per questo motivo, la società sottolinea che nel sito è presente tanto un Forum di discussione, quanto una sessione News, in cui vengono pubblicati i contenuti informativi relativi ai giochi.

La Società mette in luce il fatto che nel sito ricorrono numerose avvertenze e informative circa la pericolosità dei giochi d'azzardo. A tal proposito, sottolinea che anche nella pagina contestata <https://lista.slotinfo.it/> è presente l'avvertenza *“Questa pagina non presenta una pubblicità e non è un casinò, ma mette a confronto a titolo informativo e comparativo le varie offerte dei concessionari da noi selezionati con regolare licenza d'esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana. Il servizio, come indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegato alla Delibera 132/19/CONS), è svolto nel pieno rispetto delle normative, con massima trasparenza e non risulta in nessun modo una forma di pubblicità. Il sito e la società che forniscono il servizio non sono responsabili per informazioni errate su*

varie offerte. Consigliamo sempre al giocatore di esaminare i termini e le condizioni sulle varie offerte direttamente sui siti di casinò. Info sul gioco responsabile: www.gioca-responsabile.it. Informiamo inoltre che tutti i giochi di casinò online comportano un alto rischio di dipendenza e di perdita. il numero verde per contrastare la ludopatia: 800 151 000”.

La Società, con riguardo alla presenza di *link* ipertestuali nel sito internet, precisa che il loro inserimento derivava dall’ottemperanza a obblighi contrattuali assunti nei confronti degli operatori di gioco legale.

La Società, nel precisare che la pagina contestata è stata tempestivamente modificata dopo la notifica dell’atto di contestazione, con la rimozione di ogni reindirizzamento esterno, ritiene che non possano più ritenersi sussistenti le premesse per la contestata violazione.

La stessa specifica che il sito contestato risulta sostanzialmente inattivo dal 2022, con un numero di accessi ad oggi esiguo (pari a 333).

In merito al numero di *click* ai collegamenti ipertestuali, la Società dichiara assestarsi, dal 2021 ad oggi, a 1229. Secondo quanto sostenuto dalla MIHAIL MOROSANU SRL tale numero risentirebbe anche dei *click* che sono stati effettuati dalla società stessa, dai suoi difensori, dai concessionari, dal segnalatore e dall’Autorità medesima per verificarne il funzionamento.

La Società sostiene che, ai fini sanzionatori, ed in particolare con riguardo al “*valore della sponsorizzazione e pubblicità*”, quale criterio per commisurare la sanzione ex art. 9, comma 2, del Decreto Dignità, detto valore deve esclusivamente essere riferito al numero dei *click*.

Osserva infatti che non ricorrendo nel caso di specie un’ipotesi di pubblicità/sponsorizzazione effettuata dietro corrispettivo, bensì un caso di rapporti contrattuali aventi ad oggetto diverse attività, non riferite a “Slotinfo”, allora il valore della sponsorizzazione violativa non può che dipendere dai *click* raccolti dal sito, cioè dal numero degli utenti su cui la pubblicità ha avuto effetto.

La Società sostiene che, essendo concretamente impossibile determinare con precisione il numero dei *click* e, conseguentemente, degli utenti su cui la pubblicità ha prodotto i suoi effetti, ai fini della determinazione del quantum della sanzione pecuniaria non appare attuabile il calcolo proporzionale corrispondente al 20% del valore della pubblicità oggetto di contestazione, dovendosi al contrario applicare la misura fissa di 50.000 euro.

2.4 Sui canali YouTube

La Società dichiara che, non essendo i contestati canali YouTube “*Mike & team Slot*” e “*Mike Slot IT Show*” accessibili e non essendo stato condiviso dall’Autorità alcun elemento di contestazione sul punto, non risulta possibile sviluppare argomentazioni difensive ulteriori su quanto pubblicato dalla MIHAIL MOROSANU SRL.

La Società sostiene che l'eventuale, indimostrata, pubblicazione su YouTube dell'Url del sito "Slotinfo" non deve essere intesa come promozione della lista ivi contenuta, bensì come promozione del gioco legale.

Più precisamente, secondo la Società non sussiste quel "collegamento diretto e univoco presente nella pagina [...] a quella del sito internet (di gioco, n.d.r.)" come individuato dal Tar per il Lazio nella sentenza n. 10814/2021.

La Società, infine, dichiara che, con riferimento ai canali creati su YouTube, i ricavi generati sia tramite visualizzazioni, sia tramite acquisto delle *emoji* per l'utilizzo mensile (al costo di 0,99 euro) dall'apertura del canale nel 2021 fino alla sua chiusura nell'agosto 2022, ammontavano a 23.304,27 euro.

2.5 Sui canali Twitch

La Società per quanto concerne le contestazioni afferenti i due canali diffusi presso la Twitch e denominati "Vihislots" e "Slotmarko", sostiene di non essere titolare né di avere alcun tipo di rapporto di collegamento con nessuno dei due predetti canali

Più precisamente, la Società dichiara che il canale Twitch "Vihislots" fa capo ad un soggetto completamente estraneo alla MIHAIL MOROSANU SRL e al suo legale rappresentante.

La Società, sul punto, osserva che lo stesso nome del canale "Vihislots" non mostra alcun tipo di collegamento con la denominazione del *content creator*, cui il procedimento si riferisce, "Mike Slot".

La Società, per quanto riguarda il contestato canale "Slotmarko", sottolinea che non sussista alcun legame con la MIHAIL MOROSANU SRL.

Aggiunge, inoltre, che, con delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023 riferita alla piattaforma Twitch, l'Autorità aveva già segnalato suddetto canale, indicando che la piattaforma aveva già provveduto a chiuderlo definitivamente.

Dunque, la Società, sul presupposto che alcun collegamento sembra sussistere tra la stessa e i canali Twitch contestati, nega qualsiasi coinvolgimento in attività illecite derivanti dai canali suddetti.

2.6 Sul canale TikTok

La Società dichiara che il solo motivo per cui il sig. Morosanu si iscriveva su TikTok, creando l'*account* "Mike_Slot", era quello di segnalare *account* e contenuti su detta piattaforma che riproducevano suoi contenuti senza autorizzazione, o che si attribuivano illegittimamente la sua identità.

La Società evidenzia come l'*account* TikTok, peraltro ad oggi chiuso dalla piattaforma medesima, veniva creato dal sig. Morosanu a titolo personale e non in qualità di legale rappresentante della MIHAIL MOROSANU SRL.

La Società aggiunge che, non sussistendo alcuna attività di promozione effettuata tramite il suddetto *account* TikTok e non essendo stati generati ricavi, non risulta possibile ravvisare l'immedesimazione tra socio/amministratore della Società e la Società stessa.

2.7 Sul canale Instagram

La Società, con riguardo al canale Instagram contestato "*Slotv/casino*", evidenzia che tale canale è sempre stato utilizzato solo dal sig. Morosanu a titolo personale, al fine di divulgare immagini e video relativi alla propria vita privata.

La Società ritiene che l'unico elemento, che potrebbe potenzialmente mettere in discussione quanto appena detto, è la presenza nella biografia del profilo di alcuni "tag" (quali a titolo di esempio #slotmachine, #casinonline, #mikeslotmachine) che, tuttavia, trattandosi di termini di uso corrente e volti a descrivere semplicemente gli interessi del sig. Morosanu, non possono ritenersi inseriti a scopo promozionale.

La Società sostiene che lo stesso vale per l'inserimento nella biografia del profilo del *link* al sito internet www.linktr.ee/Mike_Live il quale rinvia esclusivamente ad una pagina *web* ove vengono elencati canali/profili social e siti internet che fanno capo al sig. Morosanu e non anche a pagine *web* relative a Casinò.

2.8 Criteri per la determinazione delle sanzioni

Nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenga di dover infliggere una sanzione, rileveranno i seguenti criteri su cui svolge le seguenti osservazioni.

A. Gravità della violazione

La Società sostiene che la gravità della violazione che verrà, eventualmente, accertata a suo carico dovrà ritenersi di ridotta entità in ragione della chiusura dei contestati canali YouTube, dell'odierna assenza di *link* ipertestuali sul sito nonché dell'inesistenza di attività promozionale attraverso i canali social contestati, i quali risultano personali e/o inaccessibili e/o non riconducibili alla Società o, comunque, al signor Morosanu.

La Società aggiunge di essersi sempre attivata per informare ed avvertire i propri utenti circa il gioco legale, in totale buona fede.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società dichiara che a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, conformemente a quanto preannunciato nella proposta di impegni depositata, sono state effettuate modifiche sia sul sito che sull'*account* Instagram.

La Società ritiene che la propria iniziativa risulti meritevole di apprezzamento in quanto volta al miglioramento delle condizioni in cui opera.

Inoltre, la Società sostiene di aver efficacemente collaborato allo svolgimento dell'attività istruttoria, sia per quanto prodotto relativamente alla propria attività che a quella di *Exe Slot*, facente capo al sig. Pastore.

C. Personalità dell'agente

La Società, con riferimento al grado di inclinazione del soggetto agente a commettere violazioni, evidenzia che né la MIHAIL MOROSANU SRL, né il suo legale rappresentante sono mai stati assoggettati a procedimenti penali o amministrativi, i quali, dunque, hanno sempre mantenuto una condotta conforme alla legge e, per ciò che attiene alla correttezza tenuta nel presente procedimento, non hanno tentato in alcun modo di occultare i fatti ma, anzi, hanno prodotto la documentazione richiesta.

Inoltre, la Società dichiara di essersi sempre attivata, insieme al sig. Mihail Morosanu, per favorire ed informare circa il gioco legale, garantendo il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

La Società, sottolineando i buoni propositi dalla stessa manifestati, evidenzia che la stessa, nel corso degli anni, ha altresì devoluto in beneficenza parte dei ricavi, distinguendosi altresì per il contrasto alla ludopatia.

D. Condizioni economiche

Con riferimento alle condizioni economiche, la Società dichiara che, considerato l'ultimo bilancio, inerente all'esercizio 2022 che effettivamente interessa il periodo dell'odierna contestazione, la stessa ha generato un utile tale da non giustificare in ogni caso una sanzione superiore al minimo.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla Società relative all'asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sul divieto di cui all'art. 9 del Decreto Dignità

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana*

e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “*disturbo da gioco d’azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Quanto all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “*committente*”, “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” e “*l’organizzatore dell’evento*”.

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.

Quanto all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “*ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)*” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Relativamente all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione “*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*”.

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "consapevole" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]").

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

In altre parole, il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling* lasciando ciascuno Stato Membro libero di disciplinare tale materia.

3.2. Sull'asserita valenza informativa dei contenuti diffusi

In merito all'asserita assenza della natura pubblicitaria dei molteplici video contestati, si osserva che dall'analisi degli stessi emerge una evidente sollecitazione rivolta all'utente di partecipare a giochi con vincite in denaro tanto attraverso i vari canali di "Mike Slot" diffusi presso i sei canali/account sopra identificati diffusi presso le piattaforme digitali di condivisione di video YouTube, Twitter, Instagram e TikTok, quanto attraverso il sito internet www.slotinfo.it.

Infatti, i contenuti ivi diffusi non costituiscono un mero servizio informativo che si limita a illustrare all'utente le caratteristiche e il funzionamento dei prodotti e dei servizi di gioco *online* a pagamento, ma una chiara forma di pubblicità degli stessi.

Dall'esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale e caricati con cadenza giornaliera, emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l'utente *creator* Mike Slot promuove l'esperienza di gioco attraverso l'accesso a diversi siti di gioco con vincite in denaro, paventando l'esistenza di trucchi per vincere premi in denaro, così realizzando quell'incitamento ad accedere ai giochi con vincite in denaro che il Decreto dignità ha inteso vietare.

Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale, in cui il *content creator* gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro suggerendo addirittura le modalità per poter ottenere determinati *bonus*.

Inoltre, dall'analisi dei contratti prodotti è emerso che i siti promossi nei diversi video diffusi presso le varie piattaforma sopra richiamate sono riconducibili a diverse società

concessionaria di gioco e che detta promozione è frutto dell'accordo contrattuale sottostante.

L'evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto si diversifica nettamente rispetto ai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi *competitors*, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di terminate condizioni, un'eccezione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Società, il richiamato articolo 5, comma 5 delle Linee Guida rappresenta una eccezione al divieto generale di pubblicità comunque effettuata nella misura in cui le comunicazioni di mero carattere informativo vengano “fornite dagli operatori di gioco legale” [...] “rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento” e non, come nel caso *de quo*, da parte di soggetti su siti internet non autorizzati a tale scopo.

Infatti, si rileva *in primis* che l'indicazione fornita dall'Autorità con le proprie linee guida riguarda la possibilità di fornire delle informazioni riguardanti il funzionamento dei prodotti e servizi di gioco ovvero di identificare un operatore come concessionario di gioco legale ma senza alcuna forma di invito al gioco e nel rispetto dei principi di contenenza, non ingannevolezza e trasparenza. Nel caso in esame, in ciascun video il *creator* non si limita all'analisi comparativa delle quote o delle offerte, ma gioca con denaro reale ad uno specifico gioco *online* con vincite in denaro, secondo quanto previsto dai diversi contratti sottoscritti con alcuni concessionari di gioco, attività che si concretizza in una forma di pubblicità.

Su tale aspetto, il TAR Lazio ha osservato in un analogo caso (sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021) che “*A tal fine, le medesime Linee guida (art. 2, paragrafo 5) ritengono decisive, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Alla luce di quanto sopra, la condotta della ricorrente rientra nell'ipotesi vietata di pubblicità indiretta, non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo. La finalità promozionale in favore del gioco a pagamento si è infatti concretizzata nel collegamento diretto e univoco presente nella pagina [...] a quella del sito internet (di gioco, ndr) [...], favorita dalla particolare modalità di confezionamento dello stesso messaggio. È invero incontestata la presenza di uno specifico link ipertestuale, enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l'attenzione del lettore*” (cfr. sentenza n. 10814 del 21 ottobre 2021, enfasi aggiunta).

In merito, inoltre, alle avvertenze pubblicate in sovraimpressione sul gioco responsabile e sul divieto di gioco per i minori di anni 18, si osserva che, benché apprezzabili, sono in ogni caso da considerarsi insufficienti a contrastare efficacemente la chiara e manifesta promozione effettuata con i contenuti dei video. A ciò occorre, altresì, aggiungere che spesso anche i titoli dei video pubblicati, anch'essi in sovraimpressione, rievocavano il gioco con vincite in danaro, tramite cifre di vincita e simboli analoghi.

Inoltre, il carattere promozionale dei contenuti contestati è rafforzato dalla circostanza che la finalità promozionale è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso l'utente delle piattaforme online quali YouTube, Twitch, Instagram e TikTok, può essere "spiazzato" dal c.d. "effetto sorpresa" in virtù del diverso ambito in cui viene effettuata la promozione, vietata, di giochi con vincite in denaro.

3.3 Sul caricamento dei video

In merito all'eccezione sollevata circa il fatto che i molteplici video (oltre 300, tutti di analogo contenuto editoriale monotematico dedicato alla promozione di giochi con vincite in denaro, con chiari riferimenti anche testuali nonché audiovisivi come è emerso dai verbali di accertamento) caricati tramite i propri canali YouTube ("Mike & Team Slot" e "Mike Slot IT Show") non avessero natura pubblicitaria, ma al contrario fossero condivisi a scopo puramente informativo circa il funzionamento dei giochi con vincite in denaro *online* e volti a rendere l'utente maggiormente consapevole nella scelta del sito cui rivolgersi, occorre richiamare le argomentazioni sopra esposte (punto 3.2).

Inoltre, si osserva che dall'accertamento da ultimo effettuato in data 24 giugno 2024 sebbene il canale "Mike Slot" fosse non accessibile in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità con la delibera n. 317/23/CONS, è emersa la presenza di nuovi ed ulteriori video di analogo contenuto rispetto a quelli già identificati e contestati, in violazione all'ordine di vigilanza e di rimozione impartito alla piattaforma YouTube. Si tratta di nuovi video che lo stesso *content creator* ha continuato, anche a seguito della notifica dell'avvio del procedimento in oggetto, a caricare sul medesimo canale "Mike Slot" con cadenza quotidiana atti alla chiara ed inequivocabile promozione di giochi con vincite in denaro, fornendo lunghe sessioni di gioco con l'utilizzo di danaro.

Al riguardo, occorre osservare che nel predetto provvedimento 317/23/CONS l'Autorità, oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria aveva adottato un ordine di vigilanza specifica ordinando sia la rimozione dei video identificati (*notice & take down*) presso il predetto canale che i video caricati successivamente avente natura analoga o equivalente con quelli già sanzionati (*notice & stay down*);

Con riferimento ai canali Twitch ("*Vihislots*" e "*Slotmarko*"), si ritiene che quanto dalla Società esposto e argomentato nelle proprie memorie difensive, sia sufficiente a dimostrare l'estraneità della stessa e del sig. Morosanu ai suddetti canali.

In merito al canale TikTok "*Mike_Slot*", e all'eccezione dalla Società sollevata circa il fatto che tale canale fosse utilizzato a titolo personale da sig. Morosanu e che fosse stato creato dallo stesso al fine di segnalare *account* e contenuti presenti sulla piattaforma che riproducevano propri contenuti senza autorizzazione, si ritiene che detta valutazione non sia idonea ad escludere la responsabilità dello stesso in ragione, come già sopra analizzato per le altre piattaforme online di condivisione, del chiaro intendo promozionale mediante dei video ivi diffusi afferenti giochi con vincite in denaro.

In merito occorre sottolineare, che dagli *screenshot* allegati dalla Società alle proprie memorie difensive emerge che il *content creator* abbia effettuato nel mese di aprile 2023, alcune segnalazioni alla piattaforma TikTok relative alla presenza di altri e diversi *account* che, senza alcuna autorizzazione, ripostavano sulla predetta piattaforma contenuti dallo stesso diffusi tramite i propri canali YouTube “*Mike & team Slot*” e “*Mike Slot IT Show*”.

Sul punto, occorre innanzitutto chiarire che la produzione di tale documentazione non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare che l’unico scopo per cui il canale TikTok contestato veniva creato era quello di segnalare altri canali e *account* attivi sulla piattaforma che riproducevano in modo non autorizzato contenuti del *content creator* Mike Slot, specie alla luce dei contenuti diffusi regolarmente presso tale piattaforma.

Pertanto, considerata l’esistenza di una innegabile identità di contenuto tra i canali YouTube e il canale TikTok, e considerato che i canali YouTube rientrano certamente nella titolarità della Società, lo stesso non può che concludersi con riguardo al canale TikTok “Mike Slot”.

A conferma di quanto detto si aggiunge che, tramite il canale TikTok, oltre a svolgere attività di promozione del gioco d’azzardo analoghe a quelle realizzate sulla piattaforma YouTube, il *content creator* “Mike Slot” ha svolto, senza dubbio, *de facto*, anche un’attività di promozione dei propri canali YouTube, i quali, rientranti nella titolarità della società MIHAIL MOROSANU SRL, rappresentano il mezzo principale tramite il quale la Società e “Mike Slot” hanno realizzato la condotta violativa oggetto del presente procedimento.

Dunque, l’eccezione sollevata dalla Società circa il fatto che il profilo TikTok era stato creato dal sig. Mihail Morosanu a titolo meramente personale non può essere accolta.

Con riferimento al canale Instagram contestato “*Slotv/casino*”, non può accogliersi l’eccezione mossa dalla Società circa il fatto che tale canale è stato utilizzato dal sig. Morosanu esclusivamente “*a titolo personale – e non anche per l’attività della sua Società - al fine di divulgare immagini e video afferenti alla propria vita privata*”.

A conferma di ciò, come la stessa Società ammette, occorre evidenziare il fatto che nella biografia del profilo Instagram sopra richiamato, oltre all’inserimento di “tag” chiaramente attinenti al settore del gioco d’azzardo (es. #slotmachine, #casinonline, #mikeslotmachine), è riportato un *link* ipertestuale al sito internet www.linktr.ee/_Mike_Live, il quale permette di raggiungere una pagina *web* in cui vengono elencate informazioni circa le piattaforme social di Mike Slot e il suo sito internet “*Slotinfo*”.

A differenza di quanto sostenuto dalla Società, tale pagina *web*, sebbene non presenti alcun collegamento ipertestuale a pagine *web* relative a Casinò, comunque presenta un collegamento diretto al canale YouTube del *content creator*, tramite il quale è stata perpetrata, in misura rilevante, la condotta violativa del divieto di cui all’art. 9, comma 1, del Decreto dignità, nonché al sito internet “*Slotinfo*”.

In merito, occorre sottolineare che proprio sul sito “Slotinfo”, facilmente raggiungibile dalla pagina *web* suddetta, risultavano essere presenti, al momento della contestazione, collegamenti ipertestuali a siti di gioco *online* gestiti da società concessionarie con cui la Società ha evidentemente concluso dei contratti di sponsorizzazione.

Occorre, inoltre, rilevare che cliccando attraverso uno dei vari collegamenti ipertestuali presenti sul sito in oggetto (ad esempio <https://lista.slotinfo.it/redirect.php?d=3>, oppure <https://lista.slotinfo.it/redirect.php?d=9>) si viene reindirizzati su un sito di scommesse d’azzardo ma attraverso un URL specifico ed unico di collegamento tra i due siti diverso (ad esempio <https://landing.casinotop.it/promozione-speciale/bonus-benvenuto-2023/> oppure <https://promo.bwin.it/it/promo/p/casino/lp/big-casino/casino?sb=1&wm=5060348>) da quello ufficiale del sito di scommesse in questione (ad esempio <https://casinotop.it/> oppure <https://www.bwin.it>).

Pertanto, e in conclusione, non ricorrono i presupposti per potersi accogliere l’eccezione relativa al canale Instagram, sollevata dalla Società, sopra esposta.

3.3 Sulla determinazione della sanzione

Quanto alle eccezioni sollevate in merito alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Con riguardo all’eccezione concernente l’asserito carattere unitario della condotta illecita riscontrata sulle diverse piattaforme digitali di condivisione di contenuti nonché presso il sito internet www.slotinfo.it a causa della sostanziale contestualità degli atti e dell’unicità dell’obiettivo, si osserva come la diversità degli intervalli temporali in cui sono state riscontrate le violazioni, quali risultanti dai verbali di accertamento nonché, soprattutto, la diversità degli utenti di ciascuna delle piattaforme di condivisione dei contenuti nonché del sito internet www.slotinfo.it siano elementi determinanti per confermare l’applicazione del principio del cumulo materiale.

In particolare, in ragione del fatto che ogni canale ha un proprio catalogo, diverso dagli altri, con svariate centinaia di video, contraddistinti dalla medesima natura, vale a dire pubblicizzazione di siti internet con vincite in denaro e decine di migliaia di utenti iscritti, le condotte illecite commesse attraverso i suddetti canali devono considerarsi distinte e plurime.

In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza.

In merito, il Tar per il Lazio, pronunciandosi sul tema del cumulo materiale, nel confermare la correttezza del provvedimento adottato dall’Agcom, ha rilevato che, essendo stati commessi gli illeciti contestati, come nel caso *de quo*, in momenti chiaramente diversi, l’unitarietà della condotta viene inevitabilmente meno. (cfr. Tar Lazio sentenza 3955/2021).

Sempre in quest’ottica, si osserva che le Linee Guida per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie allegata alla delibera 265/15/CONS stabiliscono che, per poter affermare l’unicità dell’azione o dell’omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è

necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Al riguardo, vale rilevare che i contenuti illeciti sono stati diffusi su canali diversi operanti su piattaforme distinte, aventi, ciascuna, utenti diversi.

Da ciò consegue l'impossibilità di identificare una condotta univoca ed unitaria.

In merito, infine, al sito internet della società occorre rilevare che la violazione appare integrata attraverso le diverse pubblicità grafiche ivi presenti e sopra descritte, idonee ad indurre il visitatore a cliccare il relativo *link* ipertestuale per accedere direttamente al sito desiderato.

3.4. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*.

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l'Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 103963 del 10 aprile 2024) alla società MIHAIL MOROSANU SRL con la quale è stato chiesto di indicare, per i canali “Mike & team Slot” (<https://www.YouTube.com/c/mikeslot>) e “Mike Slot IT Show” (<https://www.YouTube.com/channel/UCIRC0xfWolFKG57uNbHvy3g>) presso la piattaforma di condivisione di video YouTube, per l'account Instagram “Slotvltcasino” (<https://www.instagram.com/slotvltcasino/>) e per gli account Twitch “Mike Slot” (<https://www.twitch.tv/slotsmarko>) e “Vihislots” (<https://www.twitch.tv/vihislots>), per l'account TikTok “Mike Slot” (https://www.tiktok.com/@mike_slot) e per il sito internet “Slot Info” (<https://www.slotinfo.it>), ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video discovery, annunci outstream e annunci *bumper*) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta società derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..”

La Società ha fornito i dati richiesti allegando, alla nota prot. n. 113929 del 22 aprile 2024, la seguente documentazione: (i) contratti con operatori di gioco; (ii) fatture e note di credito, anche relativi a rapporti di cui non si è in possesso di un contratto sottoscritto; (iii) donazioni operate dalla Società; (iv) estratto dati sugli accessi al sito *slotinfo.it* nonché sui click ai link ipertestuali; (v) estratto Whoisdomain.

Inoltre, risultano nella disponibilità dell’Autorità le ulteriori informazioni trasmesse da Google, Meta e TikTok (cfr. prot. nn. 173858 del 29 giugno 2023 inoltrata da Google Ireland Limited, prot. n. 216664 dell’11 dicembre 2023 inoltrata da Meta, prot. n. 227520 dell’11 settembre 2023 inoltrata da TikTok), nell’ambito dei rispettivi procedimenti. Dette informazioni sono state richieste dall’Autorità al fine di individuare tutti i ricavi da pubblicità diretta o indiretta, sia lordi che netti, che gli utenti, titolari di un rapporto di natura contrattuale con le piattaforme suddette, avevano conseguito.

Tutto ciò posto, analizzati i dati acquisiti sia dalla società in oggetto che dalle varie piattaforme di condivisione di video sopra richiamate, emerge che il 20% del valore delle pubblicità realizzate dalla società MIHAIL MOROSANU SRL, tramite i canali/account YouTube, TikTok e Instagram, nonché tramite il proprio sito internet <https://www.slotinfo.it>, è inferiore alla soglia di 50.000 euro prevista dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità.

Alla luce di tanto si osserva che la base economica per ciascuna violazione riscontrata è pari ad euro 50.000,00.

4. Valutazioni conclusive

Si osserva in via preliminare che il procedimento in oggetto, come ampiamente riportato, trae origine da numerose segnalazioni, relative a presunte violazioni dell’art. 9 del Decreto dignità attraverso alcune piattaforme di condivisione di video, pervenute all’Autorità opportunamente aggregate ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del Regolamento al fine di procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti per l’avvio dei rispettivi procedimenti sanzionatori, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni.

Pertanto, sono stati avviati diversi procedimenti sanzionatori nei confronti delle sopra menzionate piattaforme di condivisione di video conclusi con l’adozione delle delibere nn. 316/23/CONS (relativa alla piattaforma TikTok), 317/23/CONS (relativa alla piattaforma YouTube), 318/23/CONS (relativa alla piattaforma Twitch) e 331/23/CONS (relativa a Facebook e Instagram).

In tali provvedimenti, l’Autorità, oltre ad aver irrogato sanzioni amministrative pecuniarie, ha altresì adottato ordini di rimozione dei diversi video ivi diffusi, tra cui quelli di titolarità della Società in oggetto, in ragione della contrarietà degli stessi alle previsioni di cui all’articolo 9 del Decreto Dignità.

Tanto premesso, all’esito dell’istruttoria in oggetto, si ritiene di confermare quanto contestato alla società relativamente ai due canali “*Mike Slot*” diffusi sulle piattaforme

YouTube, al canale TikTok, alla pagina Instagram, nonché al sito internet www.slotinfo.it, in ragione delle evidenze raccolte circa la violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità.

Diversamente, con riferimento ai canali Twitch “Vihislots” e “Slotmarko”, alla luce di quanto dichiarato dalla Società, si ritiene di accogliere l'eccezione sollevata e di procedere con l'archiviazione delle relative condotte oggetto di contestazione.

Infine, occorre osservare che la trasmissione effettuata dalla società in data 10 maggio 2024 (prot. n. 129604), con la quale la stessa ha comunicato di aver effettuato in data 7 maggio 2024 il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981 della sanzione pari ad euro 16.666,67, ossia la terza parte di € 50.000, sanzione prevista ex art. 9, comma 2, del Decreto Dignità per la violazione del divieto di pubblicità di gioco d'azzardo, determina l'archiviazione per intervenuta oblazione solo limitatamente ad uno dei cinque illeciti riscontrati.

In merito, occorre sottolineare che ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Il legislatore fa riferimento alla possibilità di procedere all'oblazione e dunque all'estinzione del procedimento con il versamento del pagamento in misura ridotta relativo alla sanzione prevista per la singola violazione commessa.

Avendo infatti l'Autorità contestato la presunta violazione di sette diverse condotte illecite, l'oblazione rileva solo per una di esse.

Per i restanti quattro illeciti, alla luce dell'analisi dei dati economici forniti dalla società (dai quali emerge, come detto, che il 20% del valore della sponsorizzazione è inferiore a 50.000 euro) che la sanzione amministrativa irrogabile per ciascuna delle cinque diverse condotte, è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 1/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, limitatamente alle quattro violazioni commesse attraverso i canali “Mike Slot” presso TikTok, YouTube, Instagram e il sito internet www.slotinfo.it;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 “[...] l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento

del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

ACCERTATO che la società ha inteso accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, esclusivamente per una delle condotte alla stessa contestate;

RILEVATO che relativamente alle piattaforme TikTok, YouTube, Instagram e al sito internet www.slotinfo.it trova applicazione la previsione recata dal citato comma 2, secondo cui la sanzione, per ogni violazione, è pari a euro 50.000;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo canale sopra identificato presso le piattaforme TikTok, YouTube, Instagram e presso il sito internet www.slotinfo.it ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell’effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d’azzardo e scommesse che ha comportato in capo alla società la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO che, nel caso *de quo*, la condotta, rilevata e contestata si compone di quattro violazioni, poste in essere attraverso i corrispondenti canali trasmessi presso le piattaforme digitali TikTok, YouTube, Instagram e presso il sito internet www.slotinfo.it di contenuti aventi finalità promozionale di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro e che pertanto ne discende l’applicabilità del c.d. concorso materiale di illeciti;

RITENUTO opportuno ai sensi dell’articolo 8 della legge 689/81 di dover aumentare al doppio per ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria in ragione della quantità di video diffusi, del numero di visualizzazioni e della pubblicità diretta ivi presente a svariati siti con vincite in denaro;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), corrispondente al doppio della sanzione prevista per ciascuna delle quattro violazioni

riscontrate presso le piattaforme digitali TikTok, YouTube e Instagram e presso il sito internet www.slotinfo.it, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dalla Società deve ritenersi di entità elevata in ragione del gran numero di video trasmessi nonché in ragione dei diversi canali utilizzati per la diffusione delle condotte illecite. A ciò si aggiungono gli indebiti vantaggi economici conseguiti dalla Società attraverso contratti con diverse società concessionarie di giochi con vincite in denaro.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, sebbene abbia inserito un *disclaimer* prima dell'avvio di ciascuna sessione di gioco relativo al fatto che il gioco è vietato ai soggetti minori di anni 18 nonché avvertendo che il gioco può causare una patologia, ha continuato a caricare ulteriori video di analoga natura; con riferimento al sito internet www.slotinfo.it sebbene lo stesso sia raggiungibile la società ha provveduto a rimuovere i collegamenti ipertestuali ai diversi siti con vincite in denaro.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di cui al decreto dignità; l'agente non risulta essere stato sanzionato precedentemente dall'Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la Società, alla luce di quanto sopra descritto e di quanto emerso anche in sede ispettiva, si ritiene congrua la determinazione della sanzione sopra indicata. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell'agente, deve sottolinearsi come la società, dall'analisi dei documenti di bilancio per l'esercizio 2023, presenta dei risultati di conto economico che evidenziano un ricavo pari a 102.296 euro.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 1/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna delle quattro violazioni riscontrate;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Mediainfo s.r.l. (già MIHAIL MOROSANU s.r.l.), con sede in via Castello 13 Monteviale (VI) (già in via San Gaetano n. 23, 36023 Longare), P. Iva. 04323530248, PEC mihail.morosanu.srl@pec.it, quale titolare dei canali sopra descritti nonché del sito internet www.slotinfo.it,

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di non caricare sulle piattaforme digitali TikTok, YouTube, Instagram e sul sito internet www.slotinfo.it nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;
- di rimuovere dai canali ad essa ricollegati e presenti presso le piattaforme TikTok, YouTube, Instagram e sul sito internet www.slotinfo.it video, immagini e ogni materiale ivi presenti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora la Società non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 268/24/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 268/24/CONS*"

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba